



**SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

PROT. N. 1487 del 07 maggio 2021. Informativa

OGGETTO: DPCM 2 Marzo 2021 e del DL 52 del 22 Aprile 2021: Misure inerenti le attività commerciali.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.L. 52 del 22.04.2021, dal **1 maggio al 31 luglio 2021** si applicano le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministro della Salute (art. 33, comma 1 DPCM 2 marzo 2021) nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure previste per le zone gialle di cui al Capo III del citato DPCM, ove non siano previste misure più rigorose al Capo IV.

Con particolare riferimento alle attività commerciali, l'art.26 del citato DPCM prevede al comma 2) che nelle **giornate festive e prefestive** siano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Il D.L. 52 del 22 aprile 2021 stabilisce all'art.1 co.4 che dal 1 maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, **misure più restrittive** tra quelle previste dall'art.1 co.2 del D.L. n.19/2020.

In particolare, l'art.1 co.2 lettera u) del D.L.19/2020 prevede la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

L'art.1 co.4 del citato D.L. 52 del 22 aprile 2021, tuttavia, specifica che le predette misure restrittive possono essere disposte: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a duecentocinquanta casi ogni centomila abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. In assenza delle predette specifiche condizioni, pertanto, non è possibile per il Presidente disporre in modo difforme dalla disciplina nazionale vigente.